

CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO IN  
EMERGENZA E L'ATTIVITA' DI SOCCORSO SANITARIO DI EMERGENZA

TRA

L'AZIENDA REGIONALE PER L'EMERGENZA SANITARIA (ARES 118) con sede in  
Roma, Via Portuense 240 CF 08173691000 in persona del Direttore Generale p.t Dott.ssa  
Maria Paola Corradi

E

Il .....  
con sede in ....., Via/P.zza .....,  
n. ...., CF ..... in persona del .....,  
Dott. ...., in qualità di .....

Premesso che

- a) L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118 - è ente dipendente della Regione Lazio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento. L'ARES 118, inoltre, provvede al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale.
- b) Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ARES 118 si occupa di garantire il servizio di soccorso sanitario.
- c) Le attività di competenza di ARES si svolgono, oltre che con mezzi, strutture e personale gestiti direttamente, anche con un sistema di approvvigionamento "doppio binario" alternativamente mediante:
  - i. convenzioni dirette con associazioni di volontariato fra le quali si annovera anche l'Ente .....
  - ii. pubblici contratti con soggetti privati e/o associazioni di volontariato nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n 163/2006 nei limiti di sua applicazione posto che trattasi di prestazioni rientranti nell'allegato IIB del citato Codice dei Contratti.
- d) La LR 29 del 28 giugno 1993, disciplinante le attività del volontariato, ha previsto che *"In Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all'attività da svolgere"*.

- 1) La legge regionale n. 49 del 1989 disciplina il servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private nel territorio della Regione Lazio.
- 2) La Deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 1004/1994 al punto 9), dispone la possibilità di ricorrere in via prioritaria, previa stipula di convenzione, ai servizi delle Associazioni di Volontariato per l'integrazione del sistema di emergenza sanitaria sia con riferimento ai punti di Primo Soccorso che con riferimento al trasporto sanitario.
- 3) La Legge Regionale n. 9 del 03.08.2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118, disciplina l'organizzazione, il coordinamento e la gestione della fase di allarme e di risposta extraospedaliera all'emergenza sanitaria.
- 4) In particolare la predetta L. R. n. 9/2004 precisa, all' art. 4 comma 3 lettera d): "...3. *Nell'esercizio delle proprie competenze [...] d) attiva procedure per l'eventuale utilizzazione dei mezzi di soccorso autorizzati al funzionamento, gestiti dagli organismi di cui alla lettera c) e dagli altri enti ed organismi pubblici e privati, ivi compresa l'Associazione italiana della Croce Rossa, accreditati ai sensi della normativa vigente...*"
- 5) L'Ente, a seguito delle procedure previste dall'articolo 1 comma 4 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, è iscritto nell'elenco centrale delle Organizzazioni di Volontariato presso ..... a far tempo dal .....; iscrizione sempre rinnovata con provvedimento ultimo del .....
- 6) La recente sentenza della Corte di giustizia europea, Sez. V, 11/12/2014 n. C-113/13 ha, peraltro, chiarito che i servizi di trasporto sanitario di urgenza possono essere attribuiti in via prioritaria e con affidamento diretto alle associazioni di volontariato, senza che ciò costituisca violazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE e ciò, anche in mancanza di qualsiasi pubblicità, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.
- 7) Con Ordinanza Tar Piemonte, sez. I, del 28 gennaio 2014, n. 161, si è puntualizzato che le convenzioni con le Associazioni di Volontariato devono presentare un meccanismo di rimborso spese genuino e, quindi, è necessario che le medesime, nell'ambito degli stanziamenti preventivi di spesa necessari massimi predisposti dagli Enti Pubblici, debbano prevedere che i rimborsi saranno riconosciuti solo a consuntivo, a fronte di spese documentate, tra le quali è stato ritenuto corretto anche la messa a disposizione di un locale presso le strutture ospedaliere, da utilizzare per consentire il servizio nel suo complesso, nonché il riconoscimento, in determinati casi, di buoni pasto agli addetti.
- 8) Con sentenza n 3208 del 26 giugno 2015, il Consiglio di Stato ha avallato la legittimità di un sistema convenzionale basato sul meccanismo del rimborso dei costi di erogazione del servizio ove si è statuita la legittimità di clausole convenzionali di rimborsi (sotto forma

di rimborsi per ciascun intervento, per chilometraggio o per durata dello stazionamento degli automezzi utilizzati), in relazione alle diverse tipologie di intervento (interventi in emergenza/urgenza; trasporti per trattamenti di dialisi; trasporti programmati territoriali; trasporti programmati ospedalieri), fissati quale "tetto massimo erogabile" sulla base di presentazione di un rendiconto che *"certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Associazione al fine di verificare la coerenza con quanto rimborsato ...."*. La medesima pronuncia ha ritenuto legittimo annoverare fra i costi da indicare nel rendiconto anche *"... i costi diretti del servizio e quelli indiretti (indicativamente riguardanti gli affitti, le manutenzioni e le spese generali), quest'ultimi da imputare in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata ai servizi ..."*.

- 9) Con deliberazione ARES n. .... del ..... sono stati previsti costi e relative risorse per un importo di € ....., da intendersi come spesa suscettibile di aggiornamenti e rimodulazioni a seguito dell'acquisizione di diverse e più precise indicazioni di differenti bisogni percepiti in itinere, di criticità rilevate sul campo.
- 10) Con deliberazione ARES n. .... del ....., è stato approvato la "Schema tipo di Convenzione" e il sistema di rendicontazione per le convenzioni con la previsione di un tetto massimo per ciascuna prestazione, come rappresentato nell'allegato "Modello A", in calce alla presente convenzione;
- 11) L'Ente ha struttura organizzativa idonea e sperimentata per potere svolgere la necessaria integrazione del servizio sanitario in emergenza ed attività di soccorso sanitario di emergenza.
- 12) I costi, giuste previsioni che precedono, se affrontati mediante integrazione del servizio sanitario in emergenza ed attività di soccorso sanitario di emergenza con affidamenti a convenzione, andranno comunque documentati dall'Ente ed in genere dalle Associazioni di Volontariato in sede di trasmissione della richiesta di rimborso e che, in mancanza, l'ARES 118 sarà legittimata a sospendere il procedimento di liquidazione della medesima.
- 13) In applicazione dei citati principi viene allegato in calce alla presente Convenzione il "Modello A" contenente anche lo schema di rendiconto gestionale, con il quale l'Ente deve certificare i costi effettivamente sostenuti, con conseguente facoltà di ARES 118 di provvedere al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e certificate mediante l'utilizzo di detto schema.

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Articolo 1 - Premesse e Normativa di riferimento

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme che l'Ente, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a rispettare:

- decreto del Ministro dei Trasporti 17 dicembre 1987, n.553 "normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- D.P.R 27 marzo 1992: "atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- Atto di intesa Stato - Regioni del 17 maggio 1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R 27 marzo 1992", recepite dalla R. L. con DCA n. 518 del 2.11.2015;
- Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1996, n.87 "livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- Decreto del Ministro dei Trasporti 1 settembre 2009, n.137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- Decreto del Ministro dei Trasporti 29 ottobre 2010 " Riconoscimento norma UNI EN 1789-ambulanze";
- Decreto Commissario ad Acta Lazio n.8 del 3 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato I al decreto del Commissario ad Acta 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56); b) attività di lungo degenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";
- Legge Regionale Lazio n. 49 del 17 luglio 1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazione e associazioni private";
- ogni altra normativa nazionale e regionale prevista in materia.

## Art 2 - Definizioni ed Acronimi

Nell'ambito della presente convenzione verranno adottate le seguenti definizioni.

**ARES 118:** Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria.

**ENTE:** soggetto giuridico esterno.

**Centrale Operativa:** svolge i compiti di gestione e coordinamento della risposta all'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nel territorio di propria competenza.

MSA: autoambulanza medicalizzata

MSB: autoambulanza infermieristica

AM: automedica

PMA: posto medico avanzato

PMR: punto mobile di rianimazione

UNIDEC: unità di decontaminazione

H 24: orario di servizio senza soluzioni di continuità.

H12: orario di servizio diurno ( 08:00- 20:00 se non diversamente specificato dalla Centrale Operativa) tutti i giorni della settimana, compresi i festivi.

Postazione: struttura presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione da parte della Centrale operativa 118 territorialmente competente.

Posizionamento: ubicazione presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione da parte della Centrale operativa 118 territorialmente competente.

Località di competenza: insieme dei luoghi che i mezzi devono essere in grado di raggiungere nei tempi prefissati, quando sono comandate dalla Centrale Operativa dell'ARES 118.

Attivazione: segnalazione di intervento da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente.

Direttore dell'esecuzione: soggetto incaricato dell'ARES al controllo e alla corretta esecuzione del servizio.

Direttore tecnico ENTE: Il soggetto incaricato dall'Ente per interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione per tutti i problemi derivanti dall'esecuzione del servizio.

Tavolo tecnico: disposto per valutare e proporre soluzioni tese al miglioramento del servizio.

### Articolo 3 - Oggetto e durata

Il presente accordo ha ad oggetto l'attività di supporto ad ARES, con riferimento al soccorso sanitario, ai maxi eventi e/o maxiemergenze e manifestazioni che si svolgeranno nel corso di vigenza della convenzione.

La convenzione decorrerà dalla sua sottoscrizione.

La convenzione si concluderà il ..... e può essere rinnovata previo accordo fra le parti da sottoscrivere almeno 1 mese prima della scadenza naturale.

Le tipologie e caratteristiche prestazionali oggetto della presente convenzione sono descritte nel "Modello A" allegato alla presente convenzione.

La presente convenzione va intesa aperta e, quindi, è costituita da prestazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel numero e nella localizzazione. Pertanto la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto convenzionalmente.

L'Ente si impegna ad effettuare l'attività oggetto del presente accordo con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui dispone. L'Ente si impegna altresì ad eseguire le attività oggetto del presente accordo svolgendo i servizi disposti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 e non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate di soccorso sanitario.

È escluso il sub affidamento anche parziale delle attività oggetto della presente convenzione.

L'impiego di mezzi di soccorso in dotazione dell'Ente, da espletarsi sul territorio della Regione Lazio, avverrà sotto il coordinamento ed il controllo dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES e nel rispetto dei protocolli e delle procedure delle Centrali Operative competenti per territorio.

Le specifiche attività che formano oggetto della presente convenzione fra l'Ente e l'ARES, nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite a norma dell'art. 45, ultimo comma, della legge 23 Dicembre 1978 n. 833 ed in conformità a quanto stabilito dalla legge 11 Agosto 1991 n. 266 e dalle leggi regionali vigenti, con le seguenti tipologie di risorse:

Servizio di soccorso in emergenza:	SI/NO
------------------------------------	-------

MSB

MSA

Automedica

Servizio di tutela sanitaria nei grandi eventi:	SI/NO
---	-------

MSB

MSA

Automedica

- PMA
- PMR
- Auto di Coordinamento
- Posto di Comando avanzato
- Squadra di soccorritori a piedi
- Squadra di soccorritori a piedi con defibrillatore

Servizio di soccorso in emergenza per maxiemergenze:	SI/ NO
--	--------

- MSB
- MSA
- Automedica
- PMA
- PMR
- Auto di Coordinamento
- Posto di comando avanzato
- Squadra di soccorritori a piedi
- Squadra di soccorritori a piedi con defibrillatore
- Colonna mobile
- Unità di decontaminazione (UNIDEC)
- Squadra N.B.C.R. per montaggio tenda di decontaminazione
- Squadra N.B.C.R. per la decontaminazione sanitaria

Ulteriori servizi speciali in relazione alla tipologia di intervento

(Da dettagliare)

#### Articolo 4 - Svolgimento del servizio

Ogni volta che ARES 118 abbia la necessità, ricorrerà all'Ente inoltrando il "Modello B" "Richiesta Attivazioni servizi" allegato al presente accordo, contenente le precisazioni del servizio richiesto.

#### Articolo 5 - Caratteristiche del servizio

##### Posizionamento/postazione

Ciascun posizionamento/postazione prevede la allocazione di una o più risorse previste nella presente convenzione in una specifica collocazione geografica, individuata dall'ARES 118, in cui l'Ente stabilisce un posizionamento/postazione in caso di attività ordinaria o sarà chiamato ad operare in caso di maxiemergenze o maxieventi.

Negli stazionamenti, è cura dell'Ente garantire, in ogni caso, adeguate soluzioni logistiche per le necessità degli operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata e del punto di partenza identificato dalla C.O. di competenza.

Ad ogni inizio turno, e durante l'espletamento dell'attività, il mezzo deve presentarsi correttamente pulito e sanificato a carico dell'Ente e secondo le procedure fornite dalla C.O. ARES 118 di pertinenza territoriale.

##### Mezzi di soccorso

##### Elenco dei mezzi

All'atto di sottoscrizione del presente atto l'Ente produce, secondo lo schema di cui al Modello C, l'elenco dei mezzi di soccorso e delle altre risorse che verranno utilizzati per l'attività oggetto della presente convenzione, con indicazione di: marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, determina di autorizzazione regionale per le ambulanze, tipologia di mezzo primario o sostitutivo. Gli elenchi sono forniti anche in formato elettronico.

Non è possibile presentare un mezzo primario in più di un posizionamento/postazione. Deve essere presentato almeno un mezzo sostitutivo per posizionamento/postazione.

I mezzi sostitutivi devono possedere le medesime caratteristiche dei mezzi primari e deve essere in ogni caso garantita la sostituzione del mezzo in avaria entro un'ora, con la dotazione prevista per il mezzo titolare.

L'Ente potrà utilizzare per il servizio solo i mezzi presenti primari e sostitutivi nell'elenco fornito all'atto della sottoscrizione del presente accordo; durante il corso del rapporto convenzionale l'immissione in servizio di un mezzo diverso, ma anch'esso presente nell'albo

fornitori aziendale, deve essere autorizzato formalmente dalla C.O., anche ai fini di una verifica dei requisiti. In ogni caso, l'Ente non potrà immettere in servizio mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste nel presente atto.

#### *Caratteristiche dei mezzi di soccorso*

I mezzi di soccorso devono essere immatricolati secondo i seguenti riferimenti.

- Ambulanze: autoambulanze di tipo A ai sensi:
  - o del D.M. 17.12.1987 n. 553 - normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze oppure qualora il mezzo sia esplicitamente richiesto nell'affidamento ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali".
  - o del Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- Automediche:
  - o mezzo di soccorso avanzato ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo".

I mezzi di soccorso devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere nella piena disponibilità dell'Ente alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in stati esteri) non antecedente a 5 (cinque) anni rispetto alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- chilometri percorsi non superiori a 200.000 alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- con revisione annuale effettuata.

L'Ente dovrà possedere, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di soccorso-transporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio ed essere inserito nell'elenco di cui alla Delibera ARES 118 n. 343 del 27.11.2014 e ss.mm.ii.

Tutte le autoambulanze devono risultare autorizzate allo svolgimento delle attività di soccorso per l'Ente firmatario della convenzione e riportate in allegato al presente atto.

L'Ente dovrà mantenere la disponibilità e l'autorizzazione all'utilizzo delle ambulanze, per l'attività di soccorso, per tutta la durata del rapporto.

#### *Dotazioni dei mezzi di soccorso.*

I mezzi di soccorso devono essere dotati delle attrezzature e di presidi previsti dalla normativa regionale:

- autoambulanze: L. R. n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.2, autoambulanza di soccorso di base; paragrafo 1.1.10.3 autoambulanze di soccorso avanzato;
- automediche: DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.4, mezzo di soccorso avanzato su autovettura.

Per i mezzi forniti tale dotazione, prevista dalla normativa, può essere integrata da quella ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio, come da indicazione del Direttore C.O. competente o su disposizione della Direzione sanitaria aziendale.

In merito alle apparecchiature e ai presidi la normativa di riferimento è la UNI EN 1789/2010.

La dotazione dei farmaci verrà definita ed eventualmente aggiornata periodicamente sulla base delle indicazioni della Centrale Operativa di riferimento.

I farmaci, i presidi e le attrezzature, comunque, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa e corrispondenti ai protocolli e alle procedure adottate o che verranno adottate dalla Centrale Operativa di riferimento, anche per quel che riguarda la possibilità di effettuare la teletrasmissione di dati.

#### Equipaggio

##### *Elenco del personale*

All'atto di sottoscrizione del presente atto l'Ente presenta il Modello D1 recante l'elenco nominativo degli operatori che verranno destinati al Servizio, distinto per qualifica, specificando se si tratta di volontari o di dipendenti.

Nel Modello D1 deve, inoltre, essere riportata la natura del rapporto tra operatore ed Ente, ad esempio con il numero di iscrizione al registro obbligatorio dei volontari, la descrizione della qualifica riportata nel contratto dei dipendenti e il CCNL di riferimento, la partita IVA se liberi professionisti e attestazione della formazione conseguita. Tali dati verranno supportati dalla relativa documentazione prima dell'inizio dell'attività oggetto della presente convenzione.

Al momento dell'affidamento dovrà essere compilato il Modello D2 nel quale saranno elencati i nominativi del personale che sarà effettivamente utilizzato nel servizio. Tali nominativi dovranno essere ricompresi fra quelli già forniti nel Modello D1.

Gli elenchi saranno forniti su supporto cartaceo e in formato elettronico secondo la modulistica prevista e corredati dalla documentazione a supporto.

Al fine di poter garantire la copertura dei turni l'Ente si avvale del personale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e delle leggi regionali vigenti e dei regolamenti aziendali.

L'ente può far svolgere gli stessi anche a personale dipendente, a condizione che la percentuale di orario svolto sia comunque inferiore al 50% rispetto al monte ore complessivo.

#### Composizione

Gli equipaggi delle risorse oggetto dell'affidamento avranno la composizione prevista nell'affidamento stesso.

Il personale dell'Ente deve essere presente nelle varie turnazioni, rispettando l'orario di servizio assegnato secondo le normative vigenti, con vigilanza e responsabilità del Rappresentante Legale dell'Ente.

La numerosità del personale, per ciascuna risorsa, deve essere tale da garantire il rispetto delle vigenti normative del CCNL adottato, nel caso di personale dipendente, per il quale il debito orario di riferimento è pari a 36 ore; per servizi H24 devono quindi essere presenti nell'elenco del personale non meno di 5 persone per figura professionale. Per i volontari si prevede un carico di lavoro inferiore, per la natura del rapporto, con una equivalenza di tre volontari per un dipendente.

#### Formazione e Attestazioni

Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, relative all'attività da svolgere, definite sulla base del Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza - Urgenza della Regione Lazio - Agenzia di Sanità Pubblica anno 2004.

Tali certificazioni devono essere in corso di validità, in data non antecedente a 4 anni, se non altrimenti previsto, rispetto alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio per il personale aggiunto successivamente. L'UO aziendale per la verifica e il monitoraggio dell'attività formativa è l'UO Formazione.

L'Ente fornisce, per il personale medico, all'atto della stipula della convenzione, i seguenti elementi informativi che devono essere riportati nella tabella corrispondente del modello D1:

- a) cognome e nome

- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) n° di iscrizione all'Ordine dei Medici
- f) provincia di iscrizione
- g) eventuali specializzazioni inerenti il servizio

Nella tabella è, inoltre, dichiarato l'eventuale possesso, alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) Attestato corso ALS/ACLS (Advanced Life Support-Advanced Cardiac Life Support)
- 4) Attestato corso Gestione del traumatizzato (o equivalente: PTC/PHTLS Prehospital Trauma Care/Pre hospital Trauma Life Support);
- 5) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
- 6) Attestato corso Gestione delle maxiemergenze (a cura dell'ARES 118)
- 7) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)

Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio ed i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

Le certificazioni per gli ulteriori corsi a cura dell'ARES 118 devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOS Formazione dell'ARES 118.

Per gli infermieri nella tabella corrispondente del modello D1 devono essere forniti i seguenti elementi informativi:

- a) cognome e nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale

- e) iscrizione al Collegio (anno)
- f) provincia di iscrizione
- g) eventuali specializzazioni/master inerenti il servizio

Nella tabella corrispondente del modello D1, inoltre, deve essere dichiarato l'eventuale possesso, alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio, delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) Attestato corso ALS/ACLS (Advanced Life Support- Advanced Cardiac Life Support)
- 4) Attestato corso Gestione del traumatizzato (o equivalente: PTC/PHTLS Prehospital Trauma Care/Pre hospital Trauma Life Support);
- 5) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
- 6) Attestato corso Gestione delle maxiemergenze (a cura dell'ARES 118)
- 7) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)

Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio ed i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

Le certificazioni per gli ulteriori corsi a cura dell'ARES 118 devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOS Formazione dell'ARES 118.

Il personale addetto alla guida delle autoambulanze deve avere più di 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno tre anni e, ove richiesto, del certificato di abilitazione professionale. Pertanto devono essere riportati nella tabella corrispondente del modello D1:

- a) cognome e nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) n° patente di guida B

- f) n° CAP (Certificato di abilitazione professionale) KB/CQC, ove richiesto dalle vigenti normative
- g) eventuali altri titoli attinenti il servizio

Nella tabella corrispondente del modello DI è, inoltre, dichiarato l'eventuale possesso, alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio, delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) Attestato corso Immobilizzazione e trasporto atraumatico - ITA (a cura dell'ARES 118)
- 4) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
- 5) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)
- 6) Attestato corso teorico sulla guida in sicurezza dei mezzi di soccorso (a cura dell'ARES 118)
- 7) Attestato corso Gestione delle maxiemergenze (a cura dell'ARES 118)

Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio ed i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

Le certificazioni per gli ulteriori corsi a cura dell'ARES 118 devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOS Formazione dell'ARES 118.

Per i barellieri devono essere riportati:

- a) cognome nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) eventuali altri titoli attinenti il servizio

Nella tabella corrispondente del Modello DI è, inoltre, dichiarato l'eventuale possesso, alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio, delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) Attestato corso Immobilizzazione e trasporto atraumatico - ITA (a cura dell'ARES 118)
- 4) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
- 5) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)
- 6) Attestato corso Gestione delle maxiemergenze (a cura dell'ARES 118)

Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio ed i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

Le certificazioni per gli ulteriori corsi a cura dell'ARES 118 devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOS Formazione dell'ARES 118.

Gli attestati di cui ai corsi "Basic Life Support Defibrillation", "Pediatric Basic Life Support Defibrillation", "Advanced Life Support" e "Gestione del Traumatizzato" devono essere rilasciati secondo le linee guida internazionali e secondo la normativa vigente in materia. Le certificazioni BLS e PBLSD devono essere aggiornate (durata della validità 24 mesi) e rilasciate da Centri di Formazione accreditati presso la Regione dove sono stati svolti, come da normativa vigente.

Tutte le attestazioni indicate nel modello D1 dovranno essere documentate dalla specifica certificazione che dovrà essere consegnata ad Ares se richiesta.

I corsi a carico dell'ARES 118 saranno svolti secondo un calendario concordato. L'Ente dovrà assicurare, a proprie spese, la frequenza dei corsi da parte del personale interessato, sostituendolo nel servizio, e corrisponderà all'ARES 118 gli importi previsti, che saranno decurtati da quanto dovuto all'Ente per l'esecuzione del servizio.

#### Telecomunicazioni

Le telecomunicazioni tra la Centrale Operativa dell'Ares 118, competente per territorio e le risorse operative avverranno su rete telefonica fissa o su rete telefonica mobile, con le procedure operative stabilite dall'ARES 118.

Il personale di ciascuna risorsa deve essere dotato di almeno un telefono cellulare, con oneri relativi alle apparecchiature ed ai costi per le telecomunicazioni interamente a carico dell'Ente.

L'attivazione ed il mantenimento delle utenze sarà a totale carico dell'Ente.

Nelle aree territoriali della Regione Lazio, nelle quali è disponibile una rete di copertura in radiofonia, le risorse dovranno essere equipaggiate con apparecchiature radio rice-trasmittenti, compatibili con il sistema radio in uso in ARES 118. Le apparecchiature rice-trasmittenti potranno essere del tipo portatile e veicolare: l'acquisizione, la manutenzione e l'installazione sui mezzi di soccorso sarà effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi costi economici.

L'Ente si impegna a rendere disponibile il proprio personale operativo per ARES 118 per corsi di formazione sull'uso degli apparecchi radio, svolti dall'Azienda.

#### Articolo 6 - Esecuzione del servizio - Obblighi dell'Ente

L'Ente dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione dei problemi tecnici, obbligandosi alla esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel presente atto nonché nella vigente normativa.

L'Ente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Ente si obbliga ad osservare nell'esecuzione del servizio tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Ente si obbliga a consentire ad ARES 118 di procedere in qualsiasi momento ed anche mediante ispezioni alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle penali e/o la risoluzione della convenzione.

#### Autorizzazione

L'Ente deve essere in possesso, al momento della sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata del servizio affidato, dell'autorizzazione per l'attività di soccorso-transporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio ai sensi della L. 49/89. Tutte le ambulanze impiegate nello svolgimento del servizio devono essere inserite nella suddetta autorizzazione per l'intero svolgimento dello stesso.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'ARES 118 le eventuali variazioni degli elementi autorizzativi e a fornire gli estremi delle autorizzazioni sanitarie relative alle medesime variazioni.

L'Ente rispetto, inoltre, a quanto sarà definito nell'atto di affidamento, è tenuto a comunicare tempestivamente, per conseguire l'autorizzazione dell'Azienda, le eventuali variazioni degli elenchi dei mezzi e del personale.

### Modalità operative

Le risorse oggetto dell'affidamento possono operare esclusivamente per conto della C.O. 118 e non possono essere impiegate per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità. L'Ente per nessuna ragione può sospendere o non eseguire le attività oggetto del servizio pena la risoluzione dell'accordo convenzionale, con il risarcimento del danno.

E' fatto divieto al personale impiegato di richiedere o percepire compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate.

### Procedure e protocolli

L'Ente è vincolato alle disposizioni indicate nei documenti operativi definiti dalla Centrale Operativa, riguardanti in particolare:

- la registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche;
- le procedure ed il linguaggio da adottare nelle comunicazioni radio fra la Centrale e i mezzi di soccorso nonché l'invio, nei casi previsti, dei messaggi in codice;
- i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza: in particolare il codice di criticità assegnato dall'Operatore di Centrale all'intervento da eseguire;
- le modalità riguardanti il cambio di equipaggio e la sostituzione del mezzo, che non devono comportare interruzioni nella operatività dei mezzi;
- le procedure per l'attivazione del servizio, l'assistenza durante il soccorso e il trasporto, la comunicazione alla Centrale dei servizi prestati;
- le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione;
- le modalità e i tempi di riattivazione del mezzo dopo il trasporto di pazienti infettivi o contaminazioni.

Il personale impiegato deve attenersi alle disposizioni ricevute dalla Centrale Operativa. Il Medico Responsabile dell'Ente integra le procedure e i protocolli ricevuti dall'ARES 118 nel regolamento e nella documentazione operativa dell'Ente stesso, verifica, e quindi, risolve le eventuali contraddizioni/conflitti.

### Mezzi di Soccorso

#### *Per affidamenti di medio lungo periodo*

L'Ente dovrà far riportare su tutti i mezzi di soccorso, a proprie cura e spesa, oltre alle scritte e ai simboli previsti dalla normativa vigente, anche il logo dell'Ares 118 e la sigla di identificazione individuale assegnata alle autoambulanze e alle automediche dall'ARES 118.

Non sono ammesse dizioni diverse da quelle previste nel DCA n. 8/2011 (ad esempio UTIC, Cardiologia mobile...). Il codice di identificazione del singolo mezzo dovrà essere riportato anche sul tetto, in colore blu, con dimensioni che ne consentano facilmente la lettura da un elicottero in volo a bassa quota. Il nome o l'acronimo dell'Ente non deve essere predominante e, comunque, non è possibile riportare numeri di telefoni o recapiti dello stesso. La sigla dell'Ente potrà essere apposta, purché di dimensioni inferiori a quella del codice mezzo ARES 118 e realizzata in materiale non rifrangente. Il logo e la sigla identificativa dei mezzi di soccorso potranno essere modificati dall'ARES 118, unilateralmente, in qualunque momento e l'Ente si impegna ad uniformarvisi, a propri carico e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.

#### *Per affidamenti di qualsiasi durata*

Per tutta la vigenza della presente convenzione, i mezzi di soccorso devono essere sempre in perfette condizioni di efficienza, sotto ogni profilo (carrozzeria, motorizzazione, abitacolo di guida, vano sanitario), e mantenute costantemente in tale stato, a cura ed oneri dell'Ente.

Le autoambulanze devono essere dotate di un impianto di climatizzazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento in condizioni di efficienza. Il sistema di evacuazione del gas anestetico non è richiesto. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge e perfettamente funzionanti.

Inoltre, i mezzi di soccorso dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia ed igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria a cura ed oneri dell'Ente.

Ogni mezzo deve avere un inventario aggiornato dei presidi e delle apparecchiature con relativo n° di serie. Le apparecchiature e i presidi dei mezzi di soccorso dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza e deve essere attestata la loro corretta manutenzione secondo quanto definito dalla ditta produttrice.

L'Ente deve disporre di un numero adeguato di apparecchi elettromedicali e di attrezzature al fine di garantire la sostituzione in caso di guasto di quelli normalmente impiegati.

Il personale deve disporre ed utilizzare una idonea check-list di valutazione della presenza di farmaci e presidi, della funzionalità di strumenti e apparecchiature, della sicurezza di utilizzo del veicolo (nel caso si tratti di veicolo), al fine di verificare l'idoneità a garantire il soccorso nelle migliori condizioni.

Nei casi di incapacità a garantire le prestazioni richieste, l'Ente dovrà darne, su linea telefonica registrata o via fax, immediata e documentata comunicazione alla Centrale Operativa e assicurarne le risorse o il ripristino dell'attività entro il tempo massimo di 1 ora. Il ripristino o l'impiego dei mezzi di soccorso sostitutivi dovrà avvenire nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento. In ogni caso, la C.O. si riserva la possibilità di valutare, sotto la propria responsabilità, le condizioni che hanno portato al

fermo mezzo e la situazione contingente, e di disporre, comunque, l'invio del mezzo per specifici interventi.

Ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di un "libretto di bordo", suddiviso per le autoambulanze in due sezioni - autoveicolo e vano sanitario - sul quale dovranno essere annotate giornalmente, a cura e firma rispettivamente dell'autista e dell'infermiere in servizio, tutte le operazioni di manutenzione alla quale il mezzo di soccorso stesso viene sottoposto. Il libretto di bordo deve essere fornito agli equipaggi dei mezzi di soccorso a cura ed oneri dell'Ente, dovrà essere conservato a bordo dei mezzi stessi ed essere sempre ispezionabile dall'ARES 118 per le verifiche e i controlli.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle check list di controllo.

Le operazioni di lavaggio dell'autoveicolo e, per le autoambulanze, di igienizzazione e sanificazione del vano sanitario, devono avvenire sotto la direzione e responsabilità dell'infermiere, coadiuvato dall'autista e/o dal barelliere, e devono, anche esse, essere annotate sul libretto, unitamente a tutte le avarie verificatesi durante l'espletamento del servizio.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sul rispetto delle procedure di disinfezione e sanificazione anche alla luce della valutazione dei rischi connessi all'attività di soccorso prestata.

L'Ente deve provvedere, a suo carico ed oneri, ad effettuare le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada e dalla Motorizzazione Civile per i mezzi di soccorso e all'osservanza di tutte le norme concernenti la loro circolazione, senza determinare alcuna interruzione nell'espletamento del servizio, ancorché temporanea, ricorrendo all'impiego dei succitati mezzi di soccorso sostitutivi.

Al raggiungimento del limite massimo di cinque anni dalla prima immatricolazione e/● di 200.000 Km di avvenuta percorrenza, l'Ente è tenuto alla sostituzione immediata dei mezzi di soccorso con altri mezzi, nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento.

Tutti i mezzi di soccorso devono essere dotati di "telepass".

### Personale

Nel corso dell'intera durata della presente convenzione, l'Ente ha l'obbligo di informare in tempo reale l'ARES 118 delle singole variazioni relative al personale, che si dovessero rendere necessarie, e conseguire l'autorizzazione, per le stesse, da parte della C.O..

L'eventuale sostituzione dei componenti degli equipaggi dovrà essere assicurata con operatori in possesso dei medesimi (o superiori) titoli abilitanti e delle medesime (o superiori) certificazioni relative ai corsi di formazione sostenuti e superati.

Il personale inserito nell'elenco deve possedere i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione. L'Ente ha l'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione attestante il possesso dei requisiti abilitanti (es. Albo, Collegio, Patente) del personale e di trasmetterla tempestivamente all'ARES.

Per i nuovi inseriti devono essere trasmesse le medesime dichiarazioni relative alla situazione contrattuale e alla volontarietà delle prestazioni quando applicabile a seconda dello status di dipendente o volontario del personale.

L'Ente è tenuto a garantire il raggiungimento degli standard di formazione ed il mantenimento della validità dei titoli richiesti per tutti gli operatori titolari e sostitutivi impiegati per l'espletamento del servizio, mediante i "retraining" periodici previsti dalla normativa vigente, con obbligo di comunicare all'ARES 118 la relativa effettuazione.

Al fine di garantire la massima omogeneità della formazione professionale degli operatori dell'Ente con quella degli operatori dell'ARES 118, i corsi di "retraining" abilitanti possono essere effettuati presso l'ARES 118 - U.O. Formazione, con oneri e costi a totale carico dell'Ente stesso. In ogni caso, il personale operante sui mezzi è tenuto a frequentare eventuali ulteriori corsi di formazione prescritti dall'ARES.

Prima dell'avvio del turno di servizio, l'Ente deve comunicare alla Centrale Operativa i nominativi dei componenti dell'equipaggio e la targa del mezzo operativo, secondo le modalità che verranno indicate.

I turni di servizio del personale non dovranno di norma superare la durata di 12 ore consecutive. In caso di eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio potranno essere effettuati turni superiori alle 12 ore e comunque non oltre le 24 ore, purché seguiti da un riposo compensativo almeno della stessa durata.

Il personale dell'Ente devono indossare, durante il servizio, idonee divise fornite dall'Ente, con specifica targhetta con apposto il nominativo e la qualifica dell'operatore; sulle divise dovrà inoltre apparire un logo riportante la denominazione dell'Ente e un riferimento al fatto che l'attività sia svolta per conto dell'ARES 118. Le spese per l'acquisizione ed il lavaggio delle divise saranno a totale carico dell'Ente.

Il personale dell'Ente deve uniformarsi, per quanto applicabile, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'ARES 118. Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Ente si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Il personale in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.

L'ARES si riserva la facoltà di richiedere la motivata sostituzione del personale dell'Ente quando quest'ultimo non consenta il buon svolgimento del servizio. Le segnalazioni e le richieste pervenute dalla C.O. in questo caso devono essere attentamente valutate e richiedono una risposta scritta rispetto ai provvedimenti adottati.

L'Ente è tenuto, attraverso il Rappresentante legale ed il Medico Responsabile, a:

- vigilare sui comportamenti degli operatori ed applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi in materia;
- vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;
- far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte dall'ARES 118;
- far partecipare i propri operatori ai corsi, previsti nel presente documento, a gestione ARES 118, e ad altri ulteriori interventi formativi definiti dall'ARES;
- formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- garantire in ogni caso adeguate soluzioni logistiche per le necessità dei propri operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata.

#### Flussi informativi, privacy e riservatezza

L'Ente deve fornire, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dalla Centrale Operativa, su supporto informatico e/o cartaceo, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso, nonché eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento, o alle criticità logistiche.

In particolare, l'Ente si impegna a compilare correttamente e a consegnare alla C.O., le schede di soccorso dei singoli interventi in originale e, quando richiesto, su supporto informatico definito dall'ARES 118, con la tempistica e nei modi da essa indicati.

Le schede di soccorso sono fornite dall'ARES 118 all'Ente, che deve assicurarne la conservazione e la riconsegna alle Centrali Operative territorialmente competenti, secondo le disposizioni dell'ARES 118, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

La non corretta compilazione delle schede e l'inosservanza delle indicazioni ricevute determinano l'applicazione delle penali previste.

L'Ente ed il personale operante nell'attività di soccorso sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., (codice in materia di protezione dei dati personali), in concordanza con quanto definito dall'ARES 118 nel Regolamento e nella documentazione

inerente la privacy. Il personale dell'Ente non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

L'Ente ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'accordo convenzionale.

E' fatto espresso divieto all'affidatario del servizio di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento a quanto oggetto di accordo convenzionale.

Il Rappresentante legale dell'Ente accetta di essere Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi della normativa prima richiamata, sottoscrive apposita lettera di nomina - di cui all'allegato Modello E - e si impegna ad osservare e a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti e ad adottare, nei confronti del personale che violi tali obblighi, i provvedimenti previsti nei propri regolamenti in relazione all'inosservanza dei doveri d'ufficio. In ogni caso la responsabilità civile, penale e amministrativa di atti e comportamenti in violazione della normativa è in capo all'Ente (legale Rappresentante)

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARES 118 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo contrattuale, fermo restando che l'affidatario del servizio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARES 118.

### Telecomunicazioni

L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di almeno un telefono cellulare, con oneri relativi alle apparecchiature ed ai costi per le telecomunicazioni interamente a carico dell'Ente.

Le risorse, se previsto, devono essere dotate di apparecchiature radio rice-trasmittenti secondo le modalità e le specifiche stabilite dall'ARES stessa. Queste potranno essere del tipo portatile e veicolare; l'acquisizione, la manutenzione e la loro installazione sui mezzi di soccorso sarà effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi oneri.

Dal momento in cui il sistema informatico dell'ARES 118 lo permetterà, l'Ente deve consentire la geolocalizzazione dei mezzi, sulla base delle indicazioni dell'ARES stessa, impegnandosi a installare sui mezzi, a proprie spese, le idonee attrezzature compatibili con il sistema di Centrale.

Con la tempistica e le modalità indicate dall'ARES 118, l'Ente si deve, inoltre, dotare di idoneo personal computer, comprensivo di collegamento remoto (es. ADSL), dedicato alla registrazione informatica dei dati relativi agli interventi, che sarà effettuata dal personale dell'Ente stesso. Il mancato inserimento dei dati costituisce grave inadempimento relativamente all'accordo convenzionale.

### Osservanza delle condizioni normative per i dipendenti e per i volontari

Nella gestione dei rapporti con il personale, l'Ente è tenuto a osservare e a fare osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Ente da atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area ove opererà il proprio personale.

L'Ente potrà utilizzare il personale volontario esclusivamente nell'ambito dei volontari registrati all'Ente medesimo secondo le norme vigenti in materia, anche rispetto all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.

Nel caso di utilizzo di personale dipendente, l'Ente si impegna:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto dell'accordo convenzionale, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro, individuati e applicabili alla data di stipula dell'accordo contrattuale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti vincolano l'affidatario per tutto il periodo di validità del servizio in affidamento, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR n 207/2010.

L'Ente è tenuto, altresì:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

L'Ente si impegna altresì a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale inserito nell'elenco deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'Ente. Quest'ultimo si impegna a fornire al proprio personale in servizio appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare, ma non esclusivamente, relativamente a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;
- visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Il Rappresentante Legale dell'Ente sottoscriverà al momento dell'affidamento del servizio il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI).

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'Ente sono a carico dell'Ente stesso, il quale ne è l'unico responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'ARES 118 o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ARES medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, l'Ente dovrà dar prova anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ARES 118 prima della attivazione della convenzione ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso della vigenza della convenzione stessa.

L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nel servizio durante lo svolgimento di interventi effettuati sulla base del presente documento, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi impiegati.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Ente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

#### Dotazioni

L'Ente deve attrezzare tutti i mezzi di soccorso con le dotazioni farmacologiche e presidi sanitari contenuti nella check list consegnata da parte della Centrale Operativa dell'Ares 118 di riferimento e comunque legata ai protocolli e procedure di C.O.

Sono a carico dell'Ente tutte le spese relative all'impiego dei mezzi di soccorso, ivi compresi i farmaci, i presidi, l'ossigeno, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il carburante, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale. Le relative spese sono ammesse al rimborso nei limiti di quanto previsto e disciplinato nel Modello A.

I soli farmaci ed i presidi sanitari che, pur essendo previsti dai protocolli di C.O., risultino di esclusiva confezione ospedaliera e non reperibili al di fuori del contesto ospedaliero, sono forniti dall'ARES 118 all'Ente con addebito dei relativi costi.

I presidi, gli strumenti e le schede da utilizzare nell'eventualità di gestione di maxiemergenze ed eventi maggiori sono descritti nei corsi di formazione e sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'ARES 118, da riconsegnare al termine del rapporto.

Per tutta la durata del presente accordo, l'Ente deve rendersi disponibile ad utilizzare eventuali strumenti e/o dotazioni che l'ARES 118 riterrà di fornire in comodato d'uso gratuito per migliorare il servizio e dovrà essere restituita al termine dello stesso.

L'Ente, per tutta la durata del presente atto, deve presentare il contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e produrre la documentazione delle procedure in essere al momento dell'affidamento.

#### Obbligazioni specifiche dell'Ente

Oltre alle obbligazioni già previste nel presente atto, l'Ente si impegna, in aggiunta a oltre a quanto previsto in altre parti del presente accordo, a:

- a) osservare, nell'andamento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARES 118
- b) comunicare tempestivamente ad ARES 118 le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

#### Articolo 7 - Costi e Rendicontazione

L'ARES 118 ricorrerà all'Ente per le attività oggetto della presente convenzione, con applicazione dei rimborsi indicati nel "Modello A" del presente accordo.

I rimborsi di cui al "Modello A" costituiscono preventivi di spesa necessaria massima e, pertanto, fissati quale "tetto massimo rendicontabile" sulla base di presentazione di documentazione che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Ente al fine di verificare la coerenza con quanto rimborsato. I rimborsi, quindi, saranno riconosciuti solo a consuntivo, a fronte di spese documentate. Non sarà ammesso un rimborso costi che superi il predetto tetto massimo.

ARES 118 corrisponde all'Ente i rimborsi dovuti ai sensi dei commi precedenti sulla base della documentazione contabile e della documentazione giustificativa delle spese trasmessa che deve essere presentata dall'Ente ad ARES con cadenza mensile corredata da sintetica relazione sull'attività svolta. La rendicontazione deve rispettare lo schema di rendiconto

gestionale indicato nel "Modello A" per ciascuna unità di prodotto impiegata. I rimborsi previsti nella presente convenzione e nello "schema di rendiconto gestionale" sono fissati quale tetto massimo erogabile all'Ente. Il documento contabile e "schema di rendiconto gestionale" sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente.

Lo "schema di rendiconto gestionale" dovrà certificare i costi dall'Ente sostenuti al fine di prestare il servizio de quo in modo da garantire l'esclusivo rimborso da parte dell'ARES dei suddetti costi nonché, quindi, di evitare qualsivoglia sopracompensazione e/o sovvenzione

ARES 118 provvede alla liquidazione previa verifica della corrispondenza tra i servizi prestati e i servizi richiesti o autorizzati nonché esame della documentazione presentata a rendiconto secondo lo schema di cui al "Modello A", avuto riguardo dell'insuperabilità del tetto massimo di rimborso specificato sempre nel "Modello A".

Detti costi sono comprensivi di ogni onere necessario alla esecuzione del servizio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi alle spese per il personale, mezzi, manutenzioni, strutture, logistica, divise, formazione, vigilanza sanitaria, reperimento postazioni, gestione postazioni e comunque ad ogni spesa sostenuta dall'Ente per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione.

Sono a carico dell'Ente, intendendosi ricompresi nel costo massimo rendicontabile e quindi rimborsabile disciplinato dal Modello A, oltre a tutti gli oneri, costi, spese e rischi relativi al servizio, ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'Ente accetta, senza riserva alcuna, il sistema di rendicontazione proposto da ARES, con specifico riguardo alle tipologie di oneri messi a rimborso per il quale deve essere presentata adeguata documentazione, e per questo non potrà vantare diritti od altri rimborsi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti, sottoscrivendo, pertanto, ogni singolo MODELLO allegato al presente atto, parti integranti e sostanziali dello stesso.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico dell'Ente. A tal fine, l'Ente dichiara di aver valutato tutti gli elementi previsti nel costo massimo rendicontabile, e quindi rimborsabile, disciplinato dal Modello A, e che, non potrà, pertanto, in nessun caso avanzare pretesa di ulteriori rimborsi nei confronti di ARES 118.

#### Articolo 8 - Pagamento

Le prestazioni saranno rimborsate ....., previa presentazione della richiesta di rimborso da parte dell'Ente.

L'Ares 118 potrà contestare la richiesta di rimborso emessa e la relativa rendicontazione in qualsiasi momento dall'invio della stessa da parte dell'Ente. L'importo della richiesta di rimborso verrà corrisposto da ARES 118, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, se e dove previsto, entro ..... dalla ricezione della richiesta di rimborso, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato indicato.

Le parti espressamente convengono che alla presente convenzione non avendo natura di transazione commerciale non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n 231/2002.

Le parti, fermo restando quanto convenuto al comma che precede, espressamente ed in ogni caso dichiarano che, ai sensi dell'art 4, commi 3 e 5 lett. b), del D.Lgs. n 231/2002, i termini di pagamento di cui sopra vengono pattuiti in misura superiore rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art 4, del D.Lgs. n 231/2002 trattandosi di negozio in cui il debitore è una pubblica amministrazione, convenendo che ciò è oggettivamente giustificato dalla natura particolare della convenzione, dalle sue caratteristiche e dalla previsione normativa di cui all'art 4, comma 5 lett. b), del citato D.Lgs. a mente del quale i termini ordinari di cui al comma 2 del D.Lgs. n 231/2002 sono normalmente raddoppiati. Le parti, inoltre, dichiarano che i termini sopra pattuiti non sono gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n 231/2002 avuto riguardo alla prassi commerciale, alla prestazione oggetto del servizio ed all'esistenza di motivi oggettivi legati alle procedure necessarie al Committente per ottenere la liquidazione dei compensi maturati da parte degli Enti preposti.

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra, saranno dovuti gli interessi al tasso legale, restando inteso che il calcolo del termine di cui sopra per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda da parte di ARES 118 di somministrazione delle somme necessarie agli Enti preposti alla liquidazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente tesoreria di ARES 118.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei rimborsi dovuti, l'Ente potrà sospendere i servizi e, qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, la convenzione si potrà risolvere di diritto per inadempimento dell'Ente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte di ARES.

#### Articolo 9 - Cessione di crediti

E' consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente accordo, per la quale l'ARES 118 concede con la firma del presente atto il relativo nulla osta.

#### Articolo 10 - Copertura assicurativa del personale addetto ai servizi e dei terzi trasportati

L'Ente è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni ad essa richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Ente, ai sensi della presente convenzione, è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché previdenziali ed assistenziali, per gli eventuali dipendenti, pena la sospensione o la revoca della convenzione.

L'Ente solleva l'ARES da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso e il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione riconducibili a persone e/o mezzi forniti dallo stesso Ente, ovvero per danni provocati da terzi.

L'Ente è pertanto tenuto a stipulare idonee ed adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata con specifica menzione della copertura relativa all'attività sanitaria prestata e con massimale non inferiore a € 2.500.000 per sinistro, nonché per la copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale e, in particolare:

- stipulare per il personale dipendente o in collaborazione le polizze assicurative obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- stipulare per il personale volontario e dipendente le assicurazioni per danni a sé e a terzi, ed eventualmente polizze aggiuntive se previste da norme di legge per la natura particolare dei rischi connessi al servizio, con massimale di almeno € 2.500.000,00 per sinistro;
- stipulare per i propri mezzi messi a disposizione dell'Azienda le polizze assicurative obbligatorie per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo) con almeno i seguenti massimali:

€ 5.000.000,00 per sinistro;

€ 5.000.000,00 per persona infortunata;

€ 1.000.000,00 per danni a cose e animali.

L'Ente è tenuto a trasmettere copia dei documenti assicurativi con indicazione del massimale al Direttore della UOC AA.GG. dell'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ARES l'Ente dovrà trasmettere alla UOC AA.GG. copia della denuncia assicurativa.

### Articolo 11 - Verifica - Controllo e Sanzioni

Durante la vigenza del presente rapporto convenzionale, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione dello stesso al fine di verificarne la qualità.

Il controllo può essere effettuato dal Direttore della Centrale Operativa, dalle UOO preposte o da altro personale dell'ARES118 specificamente individuato. L'ARES 118 si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'Ente.

L'Ente assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento, il Direttore della C.O., sulla base di una relazione motivata e documentabile, propone l'applicazione delle penalità descritte nella seguente tabella.

#### Non conformità e sanzioni

<i>Non Conformità</i>	<i>Penalità</i>	<i>Note</i>
mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione	€ 300	
interruzione dell'operativa dei mezzi > di 1 ora	€ 300	
inosservanza delle indicazioni e procedure della C.O.	€ 300	se non conseguenze maggiori
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti	€ 300	
mezzo con carenze igieniche, di efficienze ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti)	€ 500	
mancaza di inventario con n° serie apparecchiature	€ 300	
incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 500	
mancato utilizzo check-list farmaci o presidi	€ 500	
mancaza del libro di bordo del mezzo	€ 500	
incompleta o carente utilizzo del libretto	€ 500	
mancata comunicazione di incapacità al soccorso (avaria apparecchiatura salvavita, mancaza di figura professionale sanitaria)	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
utilizzo di un mezzo che ha superato i requisiti previsti (immatricolazione - chilometraggio) -	€ 1.000	
Utilizzo di personale non previsto in elenco o non comunicato	€ 1.000	
Non immediata trasmissione dei certificati abilitanti preventivamente acquisiti	€ 1.000	se non conseguenze maggiori

<i>Non Conformità</i>	<i>Penalità</i>	<i>Note</i>
Personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1.000	
Mancanza del barelliere	€ 500	
Mancata o non corretta comunicazione nominativi equipaggi e targa	€ 1.000	
Orari di lavoro superiori a 24h	€ 1.000	
Reiterato comportamento scorretto del personale già oggetto di segnalazione	€ 300	
Mancata o non pertinente risposta a segnalazione scritta di comportamento scorretto	€ 500	
Divisa non conforme e mancata esibizione cartellino	€ 500	
Mancata formazione ai rischi lavorativi	€ 1.000	
Mancato disponibilità/utilizzo DPI	€ 1.000	
Non applicazione delle procedure interne privacy	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Inefficienza dell'apparecchiatura o incapacità uso radio/localizzazione satellitare	€ 1.000	A test mancato

L'Ente è tenuto a corrispondere le penalità sopra stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini di quanto previsto dal presente atto, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Ente esegua le prestazioni convenzionali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente documento; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Ente da ARES 118 e l'Ente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Ente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Ente a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Ente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

L'Ente prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ARES si riserva la facoltà di risolvere la convenzione quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro. L'applicazione delle penali non solleva l'Ente dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione della convenzione e che dovessero derivare dall'incuria dell'Ente.

Per i soli casi in cui ciò sia espressamente previsto, le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell'Ente sia determinato da cause di forza maggiore, che dovranno tuttavia essere segnalate per iscritto ad ARES IIS tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal loro accadimento. In caso di mancata comunicazione nel termine, la causa maggiore non sarà presa in considerazione.

La penale sarà proposta dal Direttore della Centrale Operativa competente per territorio e applicata dall'Amministrazione. È ammessa, su motivata richiesta dell'Ente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di ARES IIS. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Amministrazione su proposta del Direttore della Centrale Operativa competente per territorio. In ogni caso, la disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Ente.

#### Articolo 12 - Recesso e Risoluzione

ARES può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Ente esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione della convenzione, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, l'Ente dichiara di rinunciare espressamente ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale ed in generale ogni ulteriore compenso e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dagli art 1671 e 1672 c.c.

ARES ha il diritto di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata A/R all'Ente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, oltre che nelle ipotesi di cui all'art 135 del D.Lgs. n 163/2006, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Ente sia intervenuta l'emaneazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs,159/2011 e s.m.i.

- b) perdita da parte dell'Ente dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;
- c) stato di insolvenza dell'Ente, assoggettamento dell'Ente a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
- d) inadempimento da parte dell'Ente all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente atto;
- e) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del ARES, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto della convenzione nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- f) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- g) ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente alla atto di sottoscrizione del presente documento;
- i) mancato adempimento delle prestazioni convenzionali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nonché difformità tra le caratteristiche dei servizi svolti e quelli richiesti;
- j) per frode amministrativa e contabile;
- k) qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- l) in caso di sospensione o non esecuzione delle attività oggetto del servizio non giustificata;
- m) in caso di utilizzo del mezzo durante gli orari di disponibilità per attività diverse dall'oggetto della convenzione;
- n) in caso di mancanza di consegna della documentazione assicurativa;
- o) in caso di personale che non ha completato il percorso formativo clinico dopo 180 giorni: > 20%;
- p) svolgimento da parte di personale non volontario di più del 50% dei turni;
- q) in caso di mancata applicazione dei contratti per il personale dipendente;
- r) in caso di presenza di lavoro nero;

- s) in caso di mancato spostamento dello stazionamento/postazione rispetto alle nuove esigenze;
- t) in caso di gravi o ripetute inadempienze D.Lgs. n. 81/2008;
- u) in caso di gravi o ripetute inadempienze privacy/riservatezza;
- v) qualora l'Ente ometta ripetutamente (>2 volte) l'osservanza dell'articolo relativo alle figure componenti il personale necessario e alle caratteristiche del mezzo;
- w) mancato rispetto del debito informativo (mancata consegna > 0,1% oppure incompleta o non corretta compilazione delle schede > 1%);
- x) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo (>3 volte);
- y) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al soccorso-trasporto infermi);
- z) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della convenzione;
- aa) sub appalto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
- bb) cessione in tutto o in parte della convenzione;
- cc) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e alla normativa vigente;
- dd) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento della presente convenzione.

La risoluzione sarà disposta sulla base degli esiti dei controlli che l'Azienda potrà in essere per il tramite delle proprie strutture ovvero di qualsiasi evidenza che possa attestare l'inadempimento sopra indicato.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Ente rispetto alle previsioni, ARES assegnerà un termine congruo rispetto alla prestazione richiesta che, salvi i casi d'urgenza, non potrà essere superiore a 12 ore, per compiere le prestazioni in ritardo, e darà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ARES verificherà, in contraddittorio con l'Ente, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compilerà processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, ARES, su proposta del Responsabile del Procedimento, potrà deliberare la risoluzione della convenzione.

ARES si riserva il diritto di richiedere la risoluzione della convenzione per inadempimento anche ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di risoluzione, ARES 118 si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione a terzi in danno dell'Ente inadempiente, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere all'Ente il risarcimento dei danni subiti.

#### Articolo 13 - Disposizioni amministrative

Ogni modifica al presente accordo dovrà formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta, stipulata alle stesse condizioni della convenzione; nessun accordo verbale in tal senso può essere vincolante per le parti contraenti.

Ogni comunicazione fatta nel quadro dell'esecuzione della presente convenzione deve avere forma scritta ed essere inviata al seguente indirizzo:

per ARES 118: Via Portuense n. 240 - 00149 Roma - Fax 06 55301724

per l'Ente: .....

#### Articolo 14-Responsabili della Gestione Organizzativa, Amministrativa e Contabile

L'Ente indica sin da ora nelle persone di:

- ..... il Direttore Tecnico
- ..... i responsabili per la gestione amministrativa e contabile del presente accordo, i quali, pertanto provvederanno alla rendicontazione dei servizi resi ed alla relativa emissione della richiesta di rimborso ed incasseranno gli importi a rimborso dei relativi costi da parte di ARES.

Per sua parte Ares 118 nominerà il Direttore dell'Esecuzione.

#### Articolo 15 - Rispetto obblighi di tracciabilità

Devono essere rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine l'Ente si obbliga a comunicare all'ARES gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai rimborsi per il presente servizio, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla gara, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### Articolo 16 - Responsabilità del Contraente

L'Ente, insieme con i responsabili di cui all'art. 14 sarà tenuto allo svolgimento del controllo e della garanzia della qualità dei servizi di cui al presente accordo.

#### Articolo 17 - Sicurezza e riservatezza e normativa anti Plantouflage - revolving doors

L'Ente tratterà come riservate tutte le informazioni e i dati ottenuti nel quadro dell'esecuzione del presente accordo il tutto come meglio specificato nell'allegato Modello C "Flussi informativi, privacy e riservatezza - Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" alla presente convenzione.

L'Ente si impegna a sottoscrivere la dichiarazione "PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS" di cui al Modello D, anch'esso allegato alla presente convenzione.

#### Articolo 18 - Adeguamento a modifiche regolamentari

Qualora nel corso della vigenza della presente convenzione, si renda necessario regolamentare diversamente le modalità di interfaccia con la C.O. l'Ente provvederà a sottoscrivere la nuova procedura che costituirà *addendum* al presente atto.

#### Articolo 19 - Giurisdizione

Qualsiasi controversia tra le Istituzioni e il Contraente o qualunque pretesa, da una parte o dall'altra, basata sul presente contratto quadro, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amichevole tra le parti contraenti, è sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

#### Articolo 20 - Allegati

Si allegano alla presente convenzione i seguenti allegati per costituirne parte integrante:

1. Modello A "Rimborso massimo erogabile per tipologia di prestazione/schema rendiconto gestionale"
2. Modello B "Richiesta attivazioni servizio"
3. Modello C "Elenco mezzi di soccorso"
4. Modello D1 "Elenco personale alla stipula della convenzione"
5. Modello D2 "Elenco personale all'atto dell'affidamento"
6. Modello E "Flussi informativi, privacy e riservatezza - Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali"
7. Modello F: dichiarazione "PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS".

Roma,

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria  
ARES 118  
Il Direttore Generale  
*Dott.ssa Maria Paola Corradi*

---

Ente  
.....  
Il .....  
*Dott.* .....

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l'Ente prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 12.

Ente  
.....  
Il .....  
*Dott.* .....

---

## MODELLO A

### **ARES 118 - Risorse per il soccorso in emergenza extra ospedaliera**

#### **Servizio di soccorso in emergenza**

- **Ambulanza di soccorso**  
autoambulanza autorizzata come ambulanza di soccorso (tipo A) ai sensi della LR Lazio n. 49/89, DCA Lazio n. 8/2011, DCA n. 518/2015.
  1. Ambulanza con equipaggio infermieristico (MSB):
    - MSB 2: un autista e un infermiere;
    - MSB 3: un autista, un barelliere, un infermiere.
  2. Ambulanza con equipaggio medicalizzato (MSA): un autista, un infermiere, un medico
- **Automedica**  
mezzo di soccorso avanzato su autovettura ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo" e del DCA Lazio n. 8/2011.
  3. Equipaggio costituito da un medico e un infermiere.

#### **Servizio di tutela sanitaria nei grandi eventi**

- **Ambulanza di soccorso**  
autoambulanza autorizzata come ambulanza di soccorso (tipo A) ai sensi della LR Lazio n. 49/89, DCA Lazio n. 8/2011, DCA n. 518/2015.
  1. Ambulanza con equipaggio infermieristico (MSB):
    - MSB 2: un autista e un infermiere;
    - MSB 3: un autista, un barelliere, un infermiere.
  2. Ambulanza con equipaggio medicalizzato (MSA): un autista, un infermiere, un medico
- **Automedica**  
mezzo di soccorso avanzato su autovettura ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo" e del DCA Lazio n. 8/2011.
  3. Equipaggio costituito da un medico e un infermiere.
- **Posto Medico Avanzato (PMA) I livello**  
Struttura attrezzata su tenda o attrezzabile in ambiente chiuso.  
Area funzionale di selezione, primo trattamento sanitario e predisposizione evacuazione sanitaria delle vittime, atto al trattamento di almeno n. 10 soggetti, tra codici di gravità giallo e rosso.  
Autonomia funzionale per un tempo non inferiore alle 12 ore e impiego rapido entro 1 ora.  
Personale composto almeno da un medico, un coordinatore infermieristico, due infermieri.
- **Punto Mobile di Rianimazione (PMR)**  
Punto mobile di rianimazione con medico anestesista rianimatore e personale infermieristico.

- **Auto di coordinamento**  
Autovettura con personale medico e/o infermieristico per il monitoraggio nell'areale dell'evento e il raccordo tra le diverse risorse ubicate nell'areale e l'Unità di Crisi sanitaria Ares 118.
- **Posto di comando avanzato**  
Struttura ubicata nei pressi dell'area evento per il coordinamento generale delle risorse all'interno dell'areale e, in particolare, tra i singoli coordinamenti di Area e i collegamenti con le sale operative aziendali.
- **Squadra di soccorritori a piedi**  
Squadra composta almeno da 3 operatori, sanitari e non, che provvedono al trasporto delle vittime dalle aree interne dell'areale al PMA o al mezzo di soccorso. Gli operatori sono formati alle manovre di BLS/PBLS ed al trasporto traumatizzati.
- **Squadra di soccorritori a piedi con defibrillatore**  
Squadra composta almeno da 3 operatori, sanitari e non, che provvedono al trasporto delle vittime dalle aree interne dell'areale al PMA o al mezzo di soccorso. Gli operatori sono formati alle manovre di BLS/PBLS e trasporto traumatizzati.

### Servizio di soccorso in emergenza per maxi emergenze

In aggiunta a quanto previsto per il Servizio di tutela sanitaria nei grandi eventi:

- **Colonna mobile**  
E' costituita da: 1 PMA; 1 ambulanza con equipaggio infermieristico; 1 ambulanza con equipaggio medicalizzato; 1 carro scorta di farmaci e presidi; 1 tenda per il personale.
- **Unità di decontaminazione (UNIDEC)**  
Struttura campale di decontaminazione atta all'utilizzo, da parte di personale sanitario, per le operazioni di lavaggio e bonifica di soggetti contaminati da sostanze tossiche.
- **Squadra N.B.C.R. per montaggio tenda di decontaminazione**  
Personale non sanitario formato alle procedure di montaggio della stazione di decontaminazione sanitaria della popolazione in caso di eventi N.B.C.R.
- **Squadra N.B.C.R. per la decontaminazione sanitaria**  
Squadra composta almeno da 4 operatori, di cui 1 medico, 1 infermiere e personale non sanitario, formato alle procedure di decontaminazione sanitaria della popolazione in caso di eventi N.B.C.R.

UNITA' DI PRODOTTO		
MSB	EQUIPAGGIO A 11 INFERMIERE 1 AUTISTA 1 SOCCORRITORE	
	COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE	442.423,74
	COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)	50,51
ASSOCIAZIONE		
TARGA MEZZO		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
ORA	DALLE	ALLE

COSTI RENDICONTABILI		#IMBACSO (COSTO IN €)	
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			

### MEZZI

ammortamento		14.000		
tassa automobilistica		600	da documentare (fatture)	
premio assicurativo		1.000		
pulizia e sanificazione	ipotecizzato un lavaggio esteso alla settimana 15 € * 52	780		
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto				
carburante	costo / km da tabella ACI per Ducato 35 8,08622704	3018	da documentare (fatture + km percorsi) (autocertificare la mancata ammissione alla fruizione del beneficio di cui al DM 31 dicembre 1993)	
pneumatici	costo / km da tabella ACI per Ducato 35 0,027792	971	da documentare (fatture + km percorsi)	
manutenzione / riparazione (compresa manutenzione straordinaria)	costo / km da tabella ACI per Ducato 35 0,0677	2370		
<i>dotazione ordinaria massima 35.000 km / anno insuperabile salvo espressi autorizzatori ABIS</i>				

### PERSONALE DIPENDENTE

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto				
assicurazione dipendenti		800,34		
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione		1080	da documentare (fatture)	
divise		2190		
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto				
buoni pasto		11.585	da documentare (fatture)	
dipendenti sanitari		144.333		
dipendenti autisti		114.932	da documentare (buoni paga)	
dipendenti barellieri		105.396		

### PERSONALE VOLONTARIO

costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto				
assicurazione volontari		0,26		
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione		0,75	da documentare	
formazione		0,53		
costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto				
pasti		0,88		
divise		1,36	da documentare	
costi organizzazione (comprende costi trasferta)		1,00		

# MSB

UNITA' DI PRODOTTO		
MSB	EQUIPAGGIO A 3 1 INFERMIERE 1 AUTISTA 1 SOCCORRITORE	
	COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE	442.423,34
	COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)	50,51
ASSOCIAZIONE		
TARGAMEZZO		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
ORA	DALLE	ALLE

## MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO

	costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto		
materiale sanitario			
piastre DAE elettrodi e cartucce per ecg ammontamento prappi	3.000	rendicontare fatture costi sostenuti e consumi da schede di spesa	
farmaci			

## POSTAZIONE

	costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto		
IMMOBILIZZAZIONE			
MANUTENZIONE	10.000	da documentare (fatture/bollette)	

## COSTI GENERALI

	costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto		
FORFAIT	5 % TOTALE COSTI	21.268	da documentare (controlli gestione builtepatà contabilità rendiconti consistenze etc)
totale			0

# MSA

UNITÀ DI PRODOTTO		
MSA		
EQUIPAGGIO A + 1 MEDICO 1 INFERMIERE 1 AUTISTA 1 SOCCORRITORE		
COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE		511.073,15
COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)		59,76
ASSOCIAZIONE		
FARGA MEZZO		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAI	AL
ORA	DALLE	ALLE

## COSTI RENDICONTABILI

NUMERO RICHIESTO (N. U.)

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

MEZZI			
ammortamento		14.000,00	
tassa automobilistica		500,00	da documentare (fatture)
premio assicurativo		1.000,00	
pulizia e sanificazione	spesizzata in viaggio esterno alla settimana 15 € + S2	780,00	

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

carburante	costo / km da tabella AGI per Ducato 35 0,28622704	3.017,35	da documentare (fatture + in parte di Euro incassati, bonifici, mandati, circolari, etc. + fruizione del beneficio di cui al DM 1, art. 6 comma 1-bis)
pneumatici	costo / km da tabella AGI per Ducato 35 0,22792	972,72	da documentare (fatture + km percorsi)
manutenzione / riparazione (compresa manutenzione apparecchiature)	costo / km da tabella AGI per Ducato 35 0,2677	2.369,50	facilitata ricerca massima 10.000 km / anno imprescindibile salvo necessità autorizzazione ARES

## PERSONALE DIPENDENTE

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

assicurazione dipendenti		1.066,72	
ricicamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione		1.080,00	da documentare (fatture)
divise		2.920,00	

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

buoni pasto		15.446,80	da documentare (fatture)
dipendenti sanitari medici		151.759,91	
dipendenti sanitari infermieri		144.332,56	da documentare (carte paga)
dipendenti autisti		114.631,93	
dipendenti barellieri		105.996,34	

## PERSONALE VOLONTARIO

costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

assicurazione volontari		0,06	
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione		0,76	da documentare
formazione		0,53	

costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

pasti		0,88	
divise		1,36	da documentare
costi organizzazione (comprende costi trasferta)		1,00	

# MSA

UNITA' DI PRODOTTO		
MSA	EQUIPAGGIO A 4 1 MEDICO 1 INFERMIERE 1 AUTISTA 1 SOCCORRITORE	
	COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE	611.073,15
	COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)	69,76
ASSOCIAZIONE		
TARGA MEZZO		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
ORA	DALLE	ALLE

## MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

### materiale sanitario

piastre D&E elettrodi e carta per egg. attinamento  
presidi  
farmaci

12.000,00

da consumare tutti gli anni  
sempre e comunque a carico di  
servizio

## POSTAZIONE

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

### IMMOBILIZZAZIONE

### MANUTENZIONE

16.800,00

da consumare  
l'attoria/biclette

## COSTI GENERALI

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

FORFATTI

% TOTALE COSTI

29.098,72

da includere nei costi di gestione  
per ogni unità di servizio  
prodotti da servizio

Totale

# AM

UNITA' DI PRODOTTO		
AM	1 MEDICO 1 INFERMIERE	
COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE		366.503,44
COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 24)		41,84
ASSOCIAZIONE		
TARGAMEZZO		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
ORA	DALLE	ALLE

COSTI RENDICONTABILI			IMPORTO RICERCO (M€)
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
<b>MEZZI</b>			
ammortamento		11.846,00	
tassa automobilistica		297,00	da documentare (fatture)
premio assicurativo		2.691,62	
pulizia e sanificazione	ipotesi di un lavaggio esterno alla settimana 12 € * 32	624,00	
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
carburante	costo a km tabella ACI per ford focus sw 150 cv 0,046673544	1.593,40	da documentare (fatture + km percorsi) (certificazione di mancata ammissione alla fruizione del beneficio di cui al DM 11 settembre 1993)
pneumatici	costo a km tabella ACI per ford focus sw 150 cv 0,02343	799,90	da documentare (fatture + km percorsi)
manutenzione / riparazione (conclusa manutenzione ordinaria)	costo a km tabella ACI per ford focus sw 150 cv 0,0782 ipotesi di percorrenza massima 35.000 km / anno insostituibile unico espresso autorizzazione ARS	2.569,75	
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>			
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
assicurazione dipendenti		533,36	
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione		720,00	da documentare (fatture)
divise		1.460,00	
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
buoni pasto		7.723,40	da documentare (fatture)
dipendenti sanitari medici		35.2.759,91	
dipendenti sanitari		144.332,56	da documentare (liste orari)
dipendenti autisti		-	
dipendenti barellieri		-	
<b>PERSONALE VOLONTARIO</b>			
costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
assicurazione volontari		0,96	
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione		0,76	da documentare
formazione		0,51	
costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
pasti		0,84	
divise		1,36	da documentare
costi organizzazione (comprende costi trasferta)		1,00	

# AM

UNITÀ DI PRODOTTO		
AM	1 MEDICO 1 INFERMIERE	
COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE		366.503,44
COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 355 / 24)		41,84
ASSOCIAZIONE		
TARGA MEZZO		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
ORA	DALLE	ALLE

## MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

materiale sanitario			
piastre DAE elettrodi e carti per ecg ammortamento presidi farmaci	12.000,00	Se documentare i consumi da scheda accanto	

## POSTAZIONE

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

IMMOBILIZZAZIONE	10.000,00	Se documentare (fatture) accanto	
MANUTENZIONE			

## COSTI GENERALI

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

FORFAIT	5 % TOTALE COSTI	17.452,54	Se documentare (costi generali non imputabili) modificare (documentare) costi
---------	------------------	-----------	---

totale

0



# PMR

UNITA' DI PRODOTTO		
PMR	1 MEDICO 1 COORDINATORE 2 INFERMIERI 1 AUTISTA	
	COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE	775.988,49
	COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)	88,58
ASSOCIAZIONE		
FARGA MEZZO		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
ORA	DALLE	ALLE

MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO		costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto	
	materiale sanitario		
	piastro DAE elettrodi e carta per ecg ammortamento	15.000,00	rendicontare le spese di materiali e consumi da schede di consumo
	presidi		
	farmaci		
POSTAZIONE		costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto	
	IMMOBILIZZAZIONE	0,00	
	MANUTENZIONE		
COSTI GENERALI		costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto	
	FORFAIT	5 % TOTALE COSTI	36.951,83
			da documentare i costi di gestione delle spese contabili, rendiconti (consulenze etc)
	<b>totale</b>		<b>0</b>

# PMA I LIV

UNITA' DI PRODOTTO		
PMA I LIVELLO		1 MEDICO 1 COORDINATORE 2 INFERMIERI
COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE		646.412,89
COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)		73,79
ASSOCIAZIONE		
TARGA MEZZO		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
ORA	DALLE	ALLE

COSTI RENDICONTABILI		RIMBORSO RICHIESTO (IN €)	
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
<b>MEZZI</b>			
ammortamento	costo max rendicontabile € 59230 valore auto per traino (ammortamento 5 anni + 20000 valore prova (ammortamento 10 anni)	18.846,00	
tassa automobilistica		297,00	da documentare (fatture)
premio assicurativo		2.591,62	
pulizia e sanificazione	ipotezzato un favaggio esterno alla settimana (della spia auto per il traino) 12 € x 52	524,00	
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
carburante	costo a km tabella ACI per ford focus sw 150 cv 0,0466/2544	466,73	da documentare (fatture + un giorno) (autocentrare la quadrante con il nuovo fruscio del manometro di carburante) (di documentare)
pneumatici	costo a km tabella ACI per ford focus sw 150 cv 0,02343	234,30	da documentare (fatture + un giorno)
manutenzione / riparazione (cambio olio manutenzione riparazioni)	costo a km tabella ACI per ford focus sw 150 cv 0,03792 polizza ordinaria massima 10.000 € + auto assicurabile salvo esplicita autorizzazione ARES	782,00	
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>			
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
assicurazione dipendenti		1.066,72	
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione		1.440,00	da documentare (fatture)
divise		2.320,00	
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
buoni pasto		15.446,80	da documentare (fatture)
dipendenti sanitari medici		151.759,91	
dipendenti sanitari infermieri		404.056,35	
dipendenti autisti		-	da documentare (liste paghe)
dipendenti barellieri		-	
<b>PERSONALE VOLONTARIO</b>			
costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
assistenza volontari		0,06	
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione		0,76	da documentare
formazione		0,53	
costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
pasti		0,88	
divise		1,36	da documentare
costi organizzazione (comprende costi trasferta)		1,00	

# PMA I LIV

UNITA' DI PRODOTTO		
PMA I LIVELLO		1 MEDICO 1 COORDINATORE 2 INFERMIERI
	COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE	646.412,99
	COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)	73,79
ASSOCIAZIONE		
TARGA MEZZO		
UBICAZIONE		

## MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

materiale sanitario			
plastre DAE elettrodi e carta per erg. annuotamento		15.000,00	in riferimento al costo di gestione e fornitura del servizio di emergenza
presidi			
farmaci			

## POSTAZIONE

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

IMMOBILIZZAZIONE			
MANUTENZIONE			

## COSTI GENERALI

costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto

FORFATTI	5 % TOTALE COSTI	30.781,37	da documentare (costi, fogli di buste paga, contributi, rimborsi, consulenze etc)
totale			9

# SQUADRE

UNITA' DI PRODOTTO		
SQUADRE	3 OPERATORI FORMATI ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE	
	COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE	323.087,98
	COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)	36,33
ASSOCIAZIONE		
NOME E COGNOME COMPONENTI		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
CRA	DALLE	ALLE

COSTI RENDICONTABILI		MEMBRI RICHIESTI (N°)	
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
<b>MEZZI</b>			
ammortamento	-	da documentare (fatture)	
tassa automobilistica	-		
premi assicurativo	-		
pulizia e sanificazione	-		
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
carburante	-	da documentare (fatture e emersioni carburante della matricola assicurativa della motore + del numero di motore) (N° di licenze)	
pneumatici	-	da documentare (fatture e emersioni)	
manutenzione / riparazione (compresa manutenzione idraulica)	-		
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>			
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
assicurazione dipendenti	800,04	da documentare (fatture)	
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione	1.080,00		
divise	2.190,00		
costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
buoni pasto	11.585,10	da documentare (fatture)	
dipendenti sanitari	-		
dipendenti autisti	-	da documentare (certificati paga)	
dipendenti barellieri	289.047,70		
<b>PERSONALE VOLONTARIO</b>			
costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
assicurazione volontari	0,06		
accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti prevenzione e protezione	0,76	da documentare	
formazione	0,53		
costo orario massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto			
pasti	0,88		
divise	1,34	da documentare	
costi organizzazione (comprensivi costi trasferta)	1,00		

# SQUADRE

UNITA' DI PRODOTTO		
SQUADRE	3 OPERATORI FORMATI ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE	
	COSTO ANNUO MASSIMO RENDICONTABILE	323.087,98
	COSTO ORARIO (COSTO ANNUO / 365 / 24)	36,88
ASSOCIAZIONE		
NOME E COGNOME COMPONENTI		
UBICAZIONE		
GIORNO	DAL	AL
ORA	DALLE	ALLE

## MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO

		costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto	
	materiale sanitario		
	piastre DAC elettriche carta tesa ega ammortamento residi	1000,00	compilare la tabella con spese e costi di materiali (secondo)
	farmaci		

## POSTAZIONE

		costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto	
	IMMOBILIZZAZIONE		da compilare (tablette)
	MANUTENZIONE		

## COSTI GENERALI

		costo annuo massimo rendicontabile in Euro per unità di prodotto	
	FORFAIT	5 % TO FALCO SITI	15.385,14
			da compilare per costi generali (costi di gestione, materiali, consulenza, ecc.)
	<b>totale</b>		<b>3</b>

**Modello B - "Richiesta Attivazione Servizi" per l'integrazione del servizio di soccorso in emergenza 118**

Spett.le	
Via	
	Roma
Pec	

**OGGETTO:** Convenzione REP. .... del ..... per l'integrazione del servizio sanitario in emergenza e l'attività di soccorso sanitario in emergenza

In dipendenza della convenzione stipulata in data ..... Rep ..... giusta Deliberazione ARES 118 n. .... del ..... relativa all'oggetto, con la presente si dispone, ai sensi dell'art. 10 della convenzione medesima, l'attivazione delle seguenti risorse ed alle condizioni che seguono:  
 1) L'Ente dovrà provvedere all'integrazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza fornito da ARES 118 con i seguenti mezzi ed il relativo equipaggio:

Dal..... al .....

1) N. .... PMA

Posizionamento/Postazione		Orario	
Posizionamento/Postazione		Orario	
Posizionamento/Postazione		Orario	

2) N. .... MSA

Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	

3) N. .... MSB

Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	

4) N. .... Automedica

Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	
Targa		Posizionamento/Postazione		Orario	

5) N. .... squadre soccorritori con DAE

Orario	
--------	--

5) N. .... squadre soccorritori

Orario	
--------	--

2) I collegamenti radio tra la C.O. 118 e l'Ente avverranno .....

3) L'entità del rimborso per il supporto prestato dall'Ente sarà calcolato sulla base della convenzione in essere.

La presente richiesta deve essere restituita a questa Azienda entro ..... firmata in segno di ricezione ed accettazione, con l'elenco delle targhe dei mezzi utilizzati e del personale impiegato (dipendente e volontario)

Roma, il

Per accettazione Associazione _____ Il Legale Rappresentante	Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES _____ Il Direttore UOC SUES _____ Dott. _____
--	---



**Azienda Regionale Emergenza Sanitaria**  
**Direzione Generale**  
 Via Portuense, 240 – 00149 Roma  
 Tel. 06 53082302/07 - Fax 06 55301724  
 E-mail: dirgen@ares118.it – PEC: direzione.generale@pec.ares118.it

prot. n

A \_\_\_\_\_

**Oggetto:** atto di nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Premesso che l'Azienda Sanitaria Ares 118 ha stipulato con \_\_\_\_\_

un \_\_\_\_\_

per le finalità di \_\_\_\_\_

che comporta la necessità di trattare, in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria Ares 118, dati personali e sensibili; con il presente atto l'Azienda Ares 118 con sede legale in Roma - Via Portuense, 240, nella persona del suo legale rappresentante, Dott.ssa Maria Paola Corradi, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003):

#### NOMINA

\_\_\_\_\_ rappresentante legale della \_\_\_\_\_

quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali indicati in premessa.

In particolare, quale Responsabile, la S.V. è tenuta ad adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e ad osservare quanto in esse previsto, compreso il profilo della sicurezza, nonché ad attenersi scrupolosamente ai compiti attribuiti ed alle istruzioni impartite dal Titolare, come specificati nell'allegato I, che fanno parte integrante del presente atto.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al rapporto in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla sua risoluzione.

Le ricordiamo che la violazione degli obblighi previsti dal Codice Privacy può esporre l'Azienda, e anche i singoli Responsabili, a rischi sul piano delle responsabilità ed alle sanzioni previste dalla legge in ambito civile, amministrativo e penale.

La preghiamo di voler restituire copia della presente, datata e sottoscritta, per presa visione ed accettazione della conferita designazione a Responsabile e dei relativi allegati.

Il Direttore Generale  
 Dott.ssa Maria Paola Corradi  


Per presa visione e accettazione:  
 Il Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili

Roma, li \_\_\_\_\_ (Firma leggibile) \_\_\_\_\_

**MODELLO C**  
**Convenzione**

ASSOCIAZIONE:

**ELEMENTI INFORMATIVI SUI MEZZI DI SOCCORSO**

\* M58 ambulanza di soccorso infermieristica /M5A ambulanza di soccorso con infero/AM automedica

\*\* ambulanza: tipo "A" D.M. 553; automedica: mezzo di soccorso avanzato D.M. 5 novembre 1996

\*\*\* gg/mm/aaaa

\* Proprieta, leasing, ...

\*\* ambulanza di soccorso ....

\*\*\* P/S, mezzo primario/mezzo sostitutivo

N.	Tipo Mezzo *	Targa	Marca e modello	Immatricolato come**	Data*** 1a immatricolazione	Km	Data*** ultima revisione	Titolo possesso *	Determina autorizzazione	Autorizzato come* *	P/S***
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
#											

Altre tipologie di risorse:

Data, Timbro e firma



**MODELLO D2**

**Convenzione**

**ASSOCIAZIONE:**

**Elenco Personale all'atto dell'affidamento**

\* gg/mm/aaaa

MEDICI/INFERMIERI/AUTISTI/BARELLIERI								
N	Cognome	Nome	Data nascita*	Luogo nascita	Cod. fiscale	Qualifica	Centrale Operativa	Posizionamento
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Data, Timbro e firma

## ALLEGATO I

### **Direttive relative ai compiti attribuiti e istruzioni impartite dall'ARES 118 ai nominati con atto Responsabili del trattamento dei dati personali (art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy).**

Con il presente documento, l'ARES 118, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per il tramite dello scrivente Direttore Generale, fornisce le direttive sui compiti di coordinamento e controllo attribuiti ai soggetti designati Responsabili del trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito dello svolgimento del contratto, e le istruzioni che ogni Responsabile è tenuto ad osservare e far osservare a tutte le persone individuate come incaricati, onde garantire il rispetto delle disposizioni del Codice Privacy nello svolgimento delle attività di pertinenza connesse agli obblighi contrattuali.

Alla fine del presente documento, è riportato un Glossario ad uso interno con la spiegazione del significato dei termini più ricorrenti, così come definiti dal Codice Privacy.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, designato da questa Azienda Sanitaria Regionale, dovrà attenersi scrupolosamente ai compiti ed istruzioni di seguito specificati, impegnandosi, in particolare, a:

- a) garantire che il trattamento dei dati venga effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti sanitari e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni, nell'ambito delle attività connesse agli obblighi contrattuali;
- c) assicurare e controllare che i trattamenti di dati personali effettuati, nell'ambito delle attività collegate agli obblighi contrattuali, siano connessi esclusivamente allo svolgimento delle attività di competenza per le finalità, modalità e tempi strettamente necessari alla esecuzione di tali attività;
- d) individuare e designare per iscritto, entro giorni trenta dalla designazione quale Responsabile, con riscontro scritto alla Direzione Generale, quali "Incaricati" del trattamento dei dati personali, tutte le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) autorizzate al trattamento dei dati, impartendo, loro, per iscritto, le necessarie istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga, in conformità alla normativa vigente in materia, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza e vigilando sul loro operato, provvedendo, altresì, alle esigenze di formazione;
- e) inibire l'accesso e il trattamento di dati personali e sensibili a tutte le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) che non risultino designate quali "Incaricati" del trattamento dei dati personali;
- f) garantire e verificare che le operazioni di trattamento dei dati personali, anche sensibili ed eventualmente giudiziari, di cui si venga in possesso o a conoscenza nell'ambito delle attività connesse agli obblighi contrattuali, siano effettuate (da parte di tutto il personale dipendente o in rapporti di collaborazione) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice Privacy, delle prescrizioni e raccomandazioni del Garante Privacy e delle direttive aziendali;
- g) garantire e verificare che non siano prodotte copie dei documenti contenenti dati personali e che non venga eseguito nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti;



- h) garantire che la conservazione dei dati, per il tempo necessario alla consegna alle diverse strutture aziendali di riferimento, avvenga con modalità tali da impedire rischi di distruzione, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- i) assicurare e controllare che i dati personali e sensibili, acquisiti in relazione all'esecuzione delle attività, non siano divulgati o comunicati, adottare e far adottare ai propri dipendenti e collaboratori le misure necessarie per assicurare la confidenzialità e riservatezza dei dati acquisiti ed utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto della presente designazione;
- j) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003, e dal "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", allegato B del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda Ares 118;
- k) assicurare e controllare che nello svolgimento delle attività, connesse agli adempimenti contrattuali, siano adottate idonee misure finalizzate a garantire la dignità delle persone e la riservatezza dei dati trattati in relazione a richieste o fruizioni di prestazioni sanitarie, secondo le indicazioni e la prassi seguita in Azienda, nel rispetto dell'art. 83 del Codice Privacy e delle indicazioni impartite dal Garante Privacy;
- l) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall'Azienda Ares 118 per garantire la sicurezza dei dati personali, in particolare, qualora gli incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare;
- m) informare sollecitamente il Titolare nella eventualità che si siano rilevati dei rischi per la sicurezza dei dati personali e sensibili e agire tempestivamente per ridurli o annullarli;
- n) trasmettere al Titolare dei dati, con cadenza semestrale, una relazione sull'attività svolta in esecuzione dei compiti attribuiti con la designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali, e garantire la piena collaborazione in occasione di effettuazione delle verifiche periodiche aventi ad oggetto l'accertamento del rispetto dei suddetti compiti ed istruzioni, anche per quanto attiene alla nomina degli incaricati ed al rispetto delle misure di sicurezza;
- o) garantire e verificare l'applicazione e il rispetto, nell'ambito delle attività connesse agli obblighi contrattuali, di tutte le misure idonee, preventive e minime per la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati trattati, con riferimento alla tenuta di documenti ed archivi cartacei, sia all'eventuale impiego di strumenti elettronici, sino alla consegna alle rispettive articolazioni aziendali;
- p) indirizzare l'interessato alla articolazione aziendale di riferimento per le eventuali richieste all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del d.lgs. 196/2003;
- q) consentire all'Azienda Sanitaria Ares 118, laddove essa ne ravvisi l'opportunità l'effettuazione di controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- r) restituire all'Azienda Ares 118 alla scadenza degli obblighi contrattuali, o in ipotesi di recesso o risoluzione anticipata degli stessi, tutti i dati su supporto cartaceo o supporti informatici contenenti informazioni relative a dati personali trattati in nome e per conto dell'Azienda medesima;



s) indirizzare e controllare, l'organizzazione, la gestione e l'attuazione degli adempimenti normativi relativi alla tipologia di trattamenti dei dati, volte in particolare a garantire:

- il rispetto dei principi generali della legge (liceità e correttezza del trattamento, necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati utilizzati);
- la comunicazione/consegna dell'informativa agli interessati da parte degli incaricati, al momento della raccolta dei dati, sulla finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati, anche con l'ausilio delle specifiche modulistiche aziendali;
- l'acquisizione preventiva, anche in forma orale, salvi i casi di emergenza ed incolumità fisica analiticamente indicati nell'art. 82 del Codice, da parte degli incaricati, del consenso dei pazienti, laddove, nell'ambito dello svolgimento delle attività connesse ai rapporti contrattuali con Ares 118, sia effettuato il trattamento dei dati personali ed, in particolare, sensibili per finalità di tutela della loro salute (soccorso sanitario in emergenza-urgenza, assistenza sanitaria in emergenza extra-ospedaliera) e/o per le altre finalità per cui risulta necessario raccoglierlo (ad es., per l'attivazione del dossier sanitario elettronico del paziente e per l'inserimento anche di informazioni su prestazioni sanitarie pregresse o particolari, per il perseguimento di finalità di ricerca scientifica in ambito medico ed epidemiologico, ecc.). Il consenso al trattamento manifestato oralmente, in tal caso il consenso deve essere documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'operatore sanitario. Nei casi di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere del diretto interessato, il consenso può essere manifestato da altri soggetti legittimati (es. da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato);

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali

Roma, \_\_\_\_\_

*Il Direttore Generale*

*Dott.ssa Maria Paola Corradi*

### GLOSSARIO PRIVACY

- **amministratore di sistema:** il soggetto, individuato dal titolare e/o dal Responsabile del trattamento, che sovrintende alle risorse dei sistemi operativi degli elaboratori, delle banche dati e del sistema informativo in generale;
- **banca dati o base di dati:** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, comuni e/o sensibili ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti (ad es. file elettronici presenti e conservati su un computer in modo "organizzato");
- **blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento, misura eventualmente disposta dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, su richiesta dell'interessato o di chi lo rappresenta;
- **comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **consenso al trattamento:** è l'autorizzazione che il proprietario dei dati personali dà a chi li tratta a poterli trattare. È obbligatorio acquisirlo quando si trattano dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato per finalità di tutela di salute dello stesso;
- **dato anonimo:** il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **dati personali:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **dati personali comuni:** quei dati personali che non rientrano tra i dati sensibili, né tra i dati giudiziari (quali ad es. nome, cognome, indirizzo ecc...)
- **dati personali giudiziari:** dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.
- **dati personali sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- **diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti, indeterminati nel numero e/o nell'identità, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona è espressamente vietata dal Codice e la sua violazione può prevedere sanzioni penali per il trasgressore;
- **dossier sanitario:** l'insieme dei dati personali generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'interessato, messi in condivisione logica dai professionisti sanitari che lo assistono, al fine di documentarne la storia clinica e di offrirgli un migliore processo di cura. Tale strumento è costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti;
- **Garante:** il Garante per la protezione dei dati personali, l'autorità di cui all'articolo 153 del Codice, istituita dalla legge 3/11/1996 n. 675;
- **incaricati:** le persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati personali;
- **informativa al trattamento:** è il documento da esibire e far conoscere obbligatoriamente ai destinatari del trattamento dei dati personali
- **interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali e a favore del quale la legge stabilisce una serie di diritti e di garanzie espressamente indicati e completi delle modalità per esercitarli;
- **misure minime di sicurezza:** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- **responsabile:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- **responsabile esterno:** tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche o una società nel suo complesso) esterni che, in qualsiasi maniera, trattano i dati dell'Azienda per conto e nell'interesse dell'Azienda, legati da rapporti contrattuali e/o convenzionali espliciti in un'attività di servizio.
- **strumenti elettronici:** gli elaboratori (computers, tablet), i programmi informatici (software, applicativi) e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- **titolare del trattamento:** l'Azienda nel suo complesso, legalmente rappresentata dal Direttore Generale;
- **trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione;

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Procedura di gara/Affidamento/Convenzione di cui alla delibera \_\_\_\_\_

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Ditta/Impresa/Società/Ass. Volont.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

### DICHIARA

che, al fine dell'applicazione dell'art.53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n.190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ARES 118, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per conto della sopracitata Azienda, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

Allega copia del seguente documento di identità \_\_\_\_\_

In fede

Roma, li \_\_\_\_\_